

Aggiornamento n. 008

Data ultimo aggiornamento 08.06.2010

## FOGLIO INFORMATIVO

### *Credito documentario*

### Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù Società Cooperativa per azioni

Sede legale: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Sede amministrativa: Via Stazione 10, Carrù (CN)

Numero verde : 800 154 664

Telefono: 0173 757111

Fax: 0173 750923

Indirizzo telematico: www.bancaalpimarittime.it

e-mail: info@bancaalpimarittime.it

Codice ABI: 08450.9

Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 4291.10

Numero di iscrizione all'Albo Cooperative: A 159716

Numero di iscrizione al Registro delle imprese: 00195530043

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia, Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Capitale sociale e Riserve: (quali risultano dall'ultimo bilancio approvato) €47.663.462,00

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio Cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Si tratta di una operazione assai diffusa nel commercio internazionale con la quale si realizza una marcata contestualità tra la fornitura della merce ed il suo pagamento con lo scambio, tramite le banche del venditore e del compratore, della documentazione inerente la fornitura e la spedizione della merce, documentazione di cui le banche controllano la conformità formale (omettendo quindi valutazioni di merito) secondo principi e regole consolidati facenti capo alle Norme della Camera di Commercio Internazionale.

Le operazioni di cui sopra, sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore / esportatore.

### Principali rischi (generici e specifici)

- poiché l'operazione di credito documentario è uno strumento di pagamento che opera attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo;
- le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

### Legenda delle principali nozioni dell'operazione

<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	<i>Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.</i>
---	--

<b>Apertura</b>	<i>Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.</i>
<b>Prestazione prevista dal credito</b>	<i>Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</i>
<b>Modifica</b>	<i>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</i>
<b>Utilizzo</b>	<i>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</i>
<b>Rischio Paese</b>	<i>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</i>

## Condizioni economiche dell'operazione o del servizio

<b>Spese e commissioni Crediti documentari all'importazione</b>	
Spese emissione	€ 50,00
Spese modifiche	€ 20,00
Commissioni emissione per mese o frazione 0,10% minimo	€ 50,00
Commissioni di modifica € 25,00 minimo salvo variazione importo/durata del credito	
Commissione di utilizzo per pagamento a vista 0,2% minimo € 60,00	
Commissione di utilizzo per pagamento differito per mese o fraz. 0,1% minimo € 60,00	
Commissione mancato utilizzo 0,125% minimo € 60,00	

<b>Spese e commissioni Crediti documentari all'esportazione</b>	
Spese notifica	€ 20,00
Spese modifiche	€ 20,00
Commissioni notifica per mese o frazione	€ 20,00
Commissioni di conferma: in funzione del rischio paese, importo e durata	
Commissioni di modifica	€ 25,00
Commissioni di utilizzo per pagamento a vista 0,2% minimo	€ 60,00
Spese per sconto pro soluto su lettere di credito export	€ 50,00
Commissioni di utilizzo per pagamento differito per mese o fraz. 0,10% minimo	€ 60,00
Incassi Crediti Export presso altre banche	minimo € 40,00 più recupero costo vari (tel., fax, swift)
Spese corriere Internazionale	€ 45,00

## Clausole contrattuali

Il rapporto nascente dalla richiesta di apertura di crediti documentari e/o lettere do credito stand by è regolato dalle seguenti norme:

- 1) Nell'esecuzione del presente mandato Vi regolerete in conformità alle "Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari", revisione 2007, pubblicazione n. 600 della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, per i crediti utilizzabili presso di Voi o presso Vostri corrispondenti che abbiano aderito a tali "Norme ed Usi uniformi". In ogni caso, per i crediti utilizzabili all'estero, Vi regolerete anche in conformità alle norme ed usi bancari e commerciali eventualmente in vigore nei diversi Stati esteri in materia di crediti documentari. In particolare, prendiamo atto che qualora la Banca designata/avvisante/confermante, che non

avesse aderito alle predette Norme della C.C.I., non accettasse di assoggettare il credito documentario alle stesse, il credito, per tutto quanto concerne le obbligazioni e gli adempimenti della suddetta banca, sarà assoggettato alle leggi ed agli usi vigenti nel Paese della banca stessa, esonerandoVi e tenendoVi indenni per parte nostra da ogni e qualsiasi Vostro eventuale rischio, oneri o responsabilità ivi conseguenti. Dichiariamo di conoscere ed accettare integralmente tutte le Norme ed Usi sopra richiamati.

2) Il credito irrevocabile non può essere modificato o annullato senza l'accordo di tutte le parti interessate.

3) In relazione all'ordine di cui sopra, prendiamo atto che la sua esecuzione è subordinata al Vostro preventivo esame; restiamo pertanto a Vostra disposizione per ogni chiarimento o precisazione nonché per fornirVi eventuale altra documentazione necessaria per l'evasione dell'ordine medesimo.

4) Resta a nostro carico qualsiasi rischio derivante da eventuali ritardi, disguidi, errori ed omissioni dipendenti dai servizi postali, telegrafici, telex e swift, nonché derivante dall'insufficienza o dall'inesattezza dei dati forniti, da ritardo, smarrimento, errata trasmissione od erronea interpretazione di lettere, telegrammi e corrispondenza relativa all'operazione od erronea traduzione di questi ultimi se redatti in termini convenzionali; come pure resta a nostro carico ogni rischio derivante da qualsiasi altro problema nella trasmissione dei documenti o da qualsiasi sospensione od irregolarità di funzionamento derivante a Voi o alle banche Vostre corrispondenti in dipendenza di sommosse, scioperi, disservizi, serrate, fatto di terzi o altre cause di forza maggiore od eventi fortuiti. Così pure sono a nostro carico l'adempimento delle formalità e l'osservanza delle disposizioni prescritte dalle competenti autorità.

5) Nell'esecuzione del presente mandato, Vi potrete avvalere di Vostri corrispondenti. Resta comunque a nostro carico il rischio per eventuali conseguenze dannose derivanti dall'operato del corrispondente e ciò anche agli effetti di eventuali azioni giudiziarie da promuoversi contro il corrispondente stesso, rimanendo Voi in ogni caso esonerati da qualsiasi responsabilità ed onere.

6) Il credito si intende utilizzato, e quindi si intende maturata la nostra obbligazione di pagarVi l'importo del credito, per il solo fatto dell'avvenuto ritiro dei documenti da noi richiesti e ciò indipendentemente dalla circostanza che i documenti medesimi ci permettano o meno di entrare in possesso della merce o che la merce sia arrivata a destinazione. Restano pertanto a nostro carico tutte le eventuali pratiche od azioni di qualsiasi natura verso le compagnie di navigazione e/o di assicurazione, verso autorità sequestratarie o tribunali delle prede, ecc.. L'esecuzione di tali eventuali pratiche non potrà in alcun modo ritardare il pagamento di quanto Vi è da noi dovuto in dipendenza dell'apertura di credito.

7) Dichiariamo di sollevare da qualsiasi responsabilità Voi e per Voi i Vostri corrispondenti circa la solvibilità, notorietà od altro dei vettori e degli assicuratori che hanno rilasciato polizze o certificati, nonché per le clausole contenute od omesse nei documenti medesimi.

8) Ci impegniamo a fornirVi in tempo utile la valuta estera o l'importo in euro dovutoVi in dipendenza del mandato conferitoVi con la presente per effettuare i pagamenti all'estero. In difetto di tempestiva copertura della valuta estera effettiva dovutaVi, siete autorizzati irrevocabilmente, in quanto anche nel Vostro interesse, ad acquistare per nostro conto "al meglio" sul mercato ufficiale, senza alcun obbligo di preavviso, ogni eccezione rimossa, l'importo di tale valuta estera, addebitando il relativo controvalore, oltre spese e commissioni, il tutto secondo le risultanze delle Vostre note contabili, sul nostro conto corrente con Voi intrattenuto.

9) Qualunque sia la forma contabile con la quale saranno espressi i rapporti contrattuali, le obbligazioni sorte dall'ordine di richiesta di credito rimarranno ferme ed invariate, senza che possa verificarsi la novazione. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere stipulata tassativamente per iscritto.

10) Qualora, a causa di impedimento di qualsiasi genere e natura nelle comunicazioni e/o nei rapporti col Paese nel quale il credito è stato aperto o trasferito, non Vi fosse dato di conoscere in modo sicuro se e come il credito sia stato utilizzato, Voi non effettuerete alcuna restituzione a noi medesimi né ci consentirete l'utilizzo delle somme in moneta nazionale o in divisa estera depositante a fronte dell'apertura di credito, con esonero di qualsiasi responsabilità per eventuali differenze di cambio. La presente clausola resterà in vigore finché non sia possibile regolarizzare l'operazione rimasta in sospeso in dipendenza di quanto precede.

11) In relazione alla nostra presente richiesta di apertura di credito documentario dichiariamo di costituire sin d'ora in pegno a Vostro favore, a garanzia della predetta operazione, i documenti che ritirerete in utilizzo del credito stesso e le merci da essi rappresentate, documenti e merci su cui grava comunque il privilegio legale a Vostro favore. Il privilegio ed il pegno sono regolati dalle seguenti condizioni:

- a) gli importi in euro o in divisa registrati a nostro credito nell'eventuale conto vincolato a garanzia a fronte dell'apertura di credito di cui al presente modulo, nonché i documenti ritirati e le merci da esse rappresentate e comunque in esse richiamate ed anche, in caso di sinistri, le indennità di assicurazione, restano vincolati a Vostro favore ai sensi degli artt. 2756, 2761 e 2784 e seguenti del codice civile. Per conservare a Voi integro il Vostro diritto di privilegio e pegno a garanzia dell'anticipo che ci accordate, degli interessi, commissioni e spese, valendo per l'esercizio dei correlativi diritti la procedura di cui in seguito, s'intende che i privilegi seguono la merce non solo durante il viaggio, ma anche dopo l'arrivo della stessa, quando viene ritirata in dogana o deposito pubblico o magazzino dal Vostro commissionario.
- b) I documenti ritirati, come pure la merce da essi rappresentata nonché il saldo dell'eventuale conto corrente costituito in pegno a Vostro favore, sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altro credito già in essere o che dovesse sorgere a Vostro favore verso di noi. Su detti documenti siete sin d'ora autorizzati ad apporre per procura, ove necessiti, la girata in garanzia a Vostro favore.
- c) Il pegno ed i privilegi di cui sopra, si intendono, per i crediti utilizzabili per pagamento differito, estesi anche alle somme che Voi foste per incassare contro consegna dei documenti oggetto dell'operazione a noi medesimi o ditta che fossimo ad indicarVi. Dette somme saranno in tal caso da Voi accreditate in apposito conto vincolato al nostro nome, a valer sul quale potrete in ogni momento rivalerVi, per capitale ed ogni accessorio, dei Vostri esborsi, in dipendenza della presente operazione.
- d) Qualora i documenti risultassero di seguito emessi a vuoto o falsificati, ci impegniamo, a semplice Vostra richiesta, a costituirVi immediatamente altra garanzia di Vostro gradimento; così pure se la merce, in sede di verifica allo sbarco, risultasse di quantità o qualità inferiore oppure danneggiata, così da menomare il valore del pegno, Vi daremo subito garanzia come sopra o Vi verseremo il margine che ci indicherete.
- e) Verificandosi un ribasso sul valore delle merci, ci impegniamo, a Vostra semplice richiesta, a versarVi la differenza e ciò quale supplemento di garanzia risultante dalla nuova valutazione.
- f) Resta a nostro carico l'onere di curare l'assicurazione della merce contro ogni rischio presso primaria compagnia di Vostro gradimento e ci impegniamo a consegnarVi il documento di assicurazione relativo, essendo pertanto esclusa ogni Vostra responsabilità in merito, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 1847 del codice civile. Qualora Vi venisse comunque affidato l'incarico di provvedere all'assicurazione delle merci, sempre per nostro conto ed a nostre spese, è in ogni caso e-

sciusa qualsiasi responsabilità Vostra o dei Vostri corrispondenti circa la scelta degli Enti assicuratori e le clausole contenute od omesse nelle polizze di assicurazione.

- g) Sono a nostro carico tutte le spese di sbarco, magazzinaggio, dazio, perizie, ecc..
  - h) Nel caso in cui, in seguito a Vostro avviso, non provvedessimo nel termine di 5 giorni al rimborso di quanto dovutoVi o all'integrazione della garanzia, senza pregiudizio di qualsiasi altro Vostro diritto ed azione, potrete far vendere in tutto od in parte i documenti o la merce da essi rappresentata a mezzo persona autorizzata a tale genere di atti o di ufficiale giudiziario o di persona nominata dall'autorità giudiziaria competente. Se la vendita dovesse aver luogo in Paese estero, essa verrà effettuata nelle forme praticate nel Paese stesso. Sul prezzo netto ricavato Vi rimborserete di ogni Vostro credito per capitale, interesse, commissioni, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, fermo quanto disposto ai precedenti punti b) e c).
- 12) Per tutti gli effetti del presente mandato ed in genere per qualsiasi rapporto giuridico che da esso intercorresse tra noi e Voi, è sempre competente il Foro nella cui giurisdizione si trova la Vostra sede.